



Rete Ferroviaria Italiana
30/12/2005
RFI-DTC\
A0010\PI\2005\0002141



Direzione Tecnica
il Direttore

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

**Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
Via Caraci, 36**

00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE

(secondo indirizzo)

Loro Sedi

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO

**Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti**

V.le Castro Pretorio, 123

00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA

Sig. Amministratore Delegato

Sede

RETE FERROVIARIA ITALIANA

(secondo indirizzo)

Loro Sedi

OGGETTO: Prescrizione concernente: "Notifica prescrizioni con comunicazioni verbali registrate sulle linee AC/AV attrezzate con ERTMS/ETCS L2."

Allegato 1

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura.

Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 è ammesso, in applicazione dell'art.3/15 RCT e corrispondente art.16/2 IPCL, notificare le prescrizioni di movimento con comunicazione verbale registrata. Tale procedura deve essere applicata quando siano soddisfatte le seguenti condizioni tecniche e normative.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P.Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

Pag. 1 di 3



CONDIZIONI TECNICHE

- L'apparecchiatura di registrazione del Posto Centrale sia funzionante;
- La cabina di guida del rotabile sia dotata di apparecchiatura Cab-Radio.

CONDIZIONI NORMATIVE

Premesso che la comunicazione diretta da e verso il treno, garantita dalla tecnologia GSMR consente un dialogo continuo tra il personale di condotta ed il DCO, quest'ultimo, al fine di agevolare la circolazione, deve preavvisare il personale di condotta delle situazioni di degrado che si presenteranno durante la marcia e che gli saranno comunque riconfermate nei modi di seguito specificati nei punti interessati (segnali fissi, progressiva chilometrica o deviatoi).

Il DCO deve trasmettere al Personale di Condotta le prescrizioni di movimento in modo univoco (una procedura per volta) e tempestivo (che possa essere correttamente eseguita dal ricevente). Per ciascuna situazione di esercizio deve essere utilizzata la corrispondente formula, ognuna delle quali deve essere fatta precedere dall'intestazione (vedi Allegato 1).

La prescrizione verbale potrà considerarsi notificata una volta che il PdC avrà ripetuto, **per inteso**, la formula ed il testo della prescrizione ricevuta (*es: Inteso applicare procedura B: Proseguire fino al successivo segnale fisso con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h*).

Nei casi in cui la prescrizione di movimento è limitata al successivo deviatoio o al successivo segnale fisso (Formule A1, A2, A3, B e C), il DCO ed il PdC devono rimanere in comunicazione telefonica fino al superamento della zona di degrado. Il PdC può all'occorrenza richiedere al DCO la reiterazione dell'ordine. Nel caso di perdita del collegamento telefonico con il DCO durante la marcia nella zona di degrado, il PdC qualora non possa garantire la corretta esecuzione della procedura ricevuta deve arrestare il treno e mettersi nuovamente in contatto con il DCO.

Nei rimanenti casi (Formule D ed E) l'agente trasmittente e quello ricevente devono annotare su supporto cartaceo i dati variabili che completano la formula. Nel caso di anomalità durante la marcia, il DCO deve provvedere all'arresto del convoglio mediante la chiamata di emergenza. L'impiego di più formule contemporaneamente non è ammesso.

Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 - 10 - 11 - 36 del Decreto Legislativo 8 Luglio 2003, n° 188.



Le strutture in indirizzo restano incaricate di informare il dipendente personale interessato del presente provvedimento consegnando allo stesso, in attesa dell'adeguamento degli FL interessati, copia del provvedimento.

Le predette strutture devono inoltre confermare il ricevimento della presente restituendo l'allegato modello prestampato.

Il presente provvedimento entra in vigore alle ore 00.01 del 18/01/2006.

Michele Elia

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)



Allegato n°1 alla prescrizione n°

**FORMULARIO PER LA NOTIFICA DELLE PRESCRIZIONI CON
COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE**

DCO (indicare il cognome) **prescrive al PdC del treno**..... (indicare il numero e la data):
dal..... (indicare il segnale imperativo di protezione o di partenza del PDS oppure di fine sezione e relativo numero oppure il segnale di confine oppure la progressiva chilometrica oppure il deviatoio e relativo numero)

APPLICARE PROCEDURA (specificare la lettera di individuazione della procedura e la formula del relativo testo)

Procedura A1	
DCO	Avanzare in manovra fino al primo deviatoio incontrato. <i>Le formule A1, A2, A3 devono essere utilizzate per ordinare il superamento di un segnale di protezione o di partenza quando non esistono le condizioni di cui all'Art. 24/1 DET. Per i movimenti in partenza deve essere preventivamente accertata la libertà dell'itinerario e del tratto di linea fino al successivo PdS. Il movimento in partenza non deve mai superare il successivo segnale fisso.</i>
PdC	Il PdC dopo l'inteso al DCO deve avanzare con marcia a vista senza superare mai la velocità di 30 km/h fino al primo deviatoio incontrato (1) e comunicare la fermata al deviatoio al DCO.
Procedura A2	
DCO	Impegnare deviatoio per il(indicare corretto tracciato o deviata) e proseguire in manovra fino al successivo deviatoio.
PdC	Il PdC dopo l'inteso al DCO deve controllare la corretta posizione del deviatoio rispetto quanto indicato dal DCO, avanzare con marcia a vista senza superare mai la velocità di 30 km/h fino al successivo deviatoio (1) e comunicare la fermata al deviatoio al DCO.
Procedura A3	
DCO	Impegnare deviatoio per il(indicare corretto tracciato o deviata) e proseguire in manovra sul binario di..... (indicare sinistra o destra) e fino al successivo segnale fisso.
PdC	Il PdC dopo l'inteso al DCO deve controllare la corretta posizione del deviatoio rispetto quanto indicato dal DCO ed avanzare sul binario indicato dal DCO con marcia a vista senza superare mai la velocità di 30 km/h e fino al successivo (2) segnale fisso (segnale imperativo di protezione, di partenza o di fine sezione oppure segnale di confine).
Procedura B	
DCO	Proseguire fino al successivo segnale fisso con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h. <i>La formula deve essere utilizzata per ordinare il superamento: dei segnali di protezione e partenza di un PdS quando esistono le condizioni di cui all'art. 24/1 DET; di un segnale di fine sezione, di confine e per la ripartenza dopo un arresto in linea.</i>
PdC	Il PdC dopo l'inteso al DCO deve proseguire con marcia a vista senza superare mai la velocità di 30 km/h fino al successivo (2) segnale fisso (segnale imperativo di protezione, di partenza o di fine sezione oppure segnale di confine).



Procedura C	
DCO	Proseguire fino al successivo segnale fisso non superando la velocità di 60 km/h. <hr/> <i>La formula deve essere utilizzata per ordinare il superamento: del segnale di partenza di un PdS, di protezione di un bivio oppure di un posto di comunicazione quando esistono le condizioni di cui all'Art. 24/1 DET e dopo aver accertato la libertà dell'itinerario e della tratta fino al successivo PdS; di un segnale di fine sezione, di confine e per la ripartenza dopo un arresto in linea, dopo aver accertato la libertà della tratta fino al successivo PdS.</i>
PdC	Il PdC dopo l'inteso al DCO deve proseguire senza superare la velocità di 60 km/h fino al successivo (2) segnale fisso (segnale imperativo di protezione, di partenza o di fine sezione oppure segnale di confine).
Procedura D	
DCO	Proseguire fino al segnale..... (indicare il segnale imperativo di protezione di..... oppure di fine sezione n° oppure di confine), ubicato al km (indicare l'ubicazione del segnale), con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h e non tenendo conto dei segnali imperativi di fine sezione intermedi. <hr/> <i>La formula deve essere utilizzata per ordinare il superamento del segnale di partenza di un PM e di protezione di un Bivio o PC quando esistono le condizioni di cui all'Art. 24/1 DET; di un segnale di fine sezione, di confine e per la ripartenza dopo un arresto in linea.</i>
PdC	Il PdC dopo l'inteso al DCO ed annotato sul supporto cartaceo i dati variabili interessati (segnale e progressiva chilometrica) deve proseguire con marcia a vista non superando mai la velocità di 30 km/h fino al segnale fisso (segnale imperativo di protezione o di fine sezione oppure segnale di confine) dove termina l'autorizzazione ricevuta.
Procedura E	
DCO	Proseguire fino al segnale(indicare il segnale imperativo di protezione di oppure di fine sezione n°..... oppure di confine), ubicato al km(indicare l'ubicazione del segnale) non superando la velocità di 60 km/h e non tenendo conto dei segnali imperativi di fine sezione intermedi. <hr/> <i>La formula deve essere utilizzata per ordinare il superamento: del segnale di partenza di un PdS, di protezione di un Bivio o di un PC quando esistono le condizioni di cui all'Art. 24/1 DET e dopo aver accertato la libertà dell'itinerario e della tratta fino al successivo PdS; di un segnale di fine sezione, di confine e per la ripartenza dopo un arresto in linea, dopo aver accertato la libertà della tratta fino al successivo PdS.</i>
PdC	Il PdC dopo l'inteso al DCO ed annotato sul supporto cartaceo i dati variabili interessati (segnale e progressiva chilometrica) deve proseguire non superando la velocità di 60 km/h fino al segnale fisso (segnale imperativo di protezione o di fine sezione oppure segnale di confine) dove termina l'autorizzazione ricevuta.

- (1) Il treno deve essere arrestato prima del deviatoio (a valle del picchetto senza impegnare il deviatoio stesso).
- (2) Nel caso il treno sia fermo non in corrispondenza di un segnale fisso (progressiva chilometrica o deviatoio) per successivo deve intendersi il primo segnale fisso incontrato.

WDL